



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

sul ricorso iscritto al n. 7961/2022 R.G. proposto da:  
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
DEI PORTOGHESI 12, presso la AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege  
-ricorrente-

contro

....., elettivamente domiciliato in  
ROMA ....., presso lo studio dell'avvocato  
..... (.....) rappresentato e difeso  
dagli avvocati ..... (.....),  
..... (.....),  
(.....)

-controricorrente-

nonchè

contro

....., PROCURATORE GENERALE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI LECCE, CONCORDATO  
PREVENTIVO DELLA .....

-intimati-

avverso la SENTENZA n. 3/2022 emessa da CORTE D'APPELLO  
SEZ.DIST. DI TARANTO

Il ricorso, proposto da Agenzia delle Entrate-D.P. di Taranto, che  
contesta il rigetto del reclamo avverso l'omologa di concordato  
preventivo su cui aveva espresso il proprio dissenso, non merita  
accoglimento.

Col primo motivo di ricorso vengono formulate contestazioni in

merito al controllo di legittimità svolto dal giudicante circa il corretto adempimento degli obblighi informativi in funzione del compiuto esercizio del diritto di voto da parte dei creditori ammessi ed alla corretta formazione del consenso nella valutazione della proposta concordataria.

Vi è, in primo luogo, da ricordare che, "il controllo del tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato, ma anche ai fini della sua omologazione, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo: la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati" (Cass. 11208/2023). La Corte di appello si è attenuta a detti principi verificando la completezza delle relazioni ex artt. 161 e 172 lf, nonché l'idoneità della proposta alla regolazione della crisi e la realizzabilità della sua causa concreta, attraverso la previsione di tempi e modalità di soddisfazione dei crediti, oltre ai presupposti per assicurare il soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (Cass. 14880/2022). Mentre la valutazione del merito della proposta e la probabilità di successo economico del piano, congiuntamente agli aspetti tecnico-pratici ed alla misura minimale di soddisfazione dei crediti, sono rimesse al successivo vaglio dei creditori, quali diretti interessati alla convenienza economica della procedura (Cass. 3863/2019; Cass. 21175/2018). Il ricorrente si oppone all'omologa sulla base di difetti di

informazione non sufficientemente circostanziati, formulati in termini generici e non motivati, peraltro afferenti alle cause della crisi ed ai contenziosi pregressi e prodromici alla stessa, la cui carenza informativa non si rivelerebbe, peraltro, tale da compromettere il c.d. consenso informato, quale "diritto dei creditori ad una corretta, adeguata e consapevole formazione del [loro] consenso ai fini del voto, cui è evidentemente strumentale - sin dalla fase di ammissione - la verifica sulla veridicità, adeguatezza ed attendibilità dei dati destinati a consentire la formulazione del giudizio di fattibilità economica e convenienza del piano" (Cass. 10886/2020, Cass. 25458/2019, 15013/2018). Nel caso di specie deve ritenersi che la Corte di appello abbia fornito una disamina adeguata della rispondenza della documentazione in atti allo scopo di fornire informazioni complete ed oggettive ai creditori per la cosciente formazione di un giudizio compiuto ai fini dell'espressione di un voto consapevole (Cass. 5979/2017).

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. AGE lamenta la violazione dell'art. 180 c. 4 l.f. in relazione all'art. 360 c. 1 n.4 c.p.c., contestando il vaglio condotto dal Tribunale sui presupposti per l'omologa, sul fondamento che, in ragione di opposizione e mancata adesione determinante del creditore AGE, il sindacato del tribunale si sia esteso fino a coprire il giudizio sulla fattibilità economica della proposta. Ebbene, in merito al controllo giudiziale in sede di omologa, occorre ricordare che, se è vero che la proposizione di opposizioni estende il sindacato del tribunale - in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge (contestazione del creditore appartenente ad una classe dissenziente, ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, dei creditori che rappresentino almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto) - alla convenienza della proposta concordataria (da valutarsi in termini di confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e

quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili) esso tuttavia non giunge a coprire anche la fattibilità economica della proposta (Cass. 23882/2016). In definitiva, si ribadisce che, nel caso de quo, devono ritenersi rispettati i limiti di controllo imposti al tribunale circa la verifica dei presupposti di fattibilità del piano che, sotto il profilo economico, si svolge nella prospettiva funzionale propria della causa concreta, dunque "entro i limiti del riscontro di una (eventuale) manifesta inettitudine (prima facie) del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, da valutare caso per caso, in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (Cass. 10886/2020, 30537/2018, 9061/2017, cfr. Cass. Sez. U, 1521/2013). Tanto, peraltro, sulla scorta di un percorso argomentativo fondato su elementi di fatto che si rivelano insindacabili in questa sede, in quanto sufficientemente motivati. propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Si comunichi ai difensori delle parti

Roma, il 17/12/2023

Massimo Ferro

### **Avvertenze**

- 1) Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio.
- 2) L'estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022).
- 3) Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.